



CITTA' DI AGRIGENTO

V Commissione Consiliare Permanente
Pubblica Istruzione- Cultura - Sport –Turismo
Spettacolo



VERBALE N. 18 del 26/03/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 17.00 si è riunita la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 10 comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Modifica Regolamento funzionamento Asili nido comunali.

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Angela Galvano, Alessandro Sollano e Maria Grazia Fantauzzo.

Risulta assente il consigliere Giovanni Civiltà.

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.

Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti.

Il Presidente passa al 2° punto all'o.d.g. e procede con la stesura **dell'ART. 7 – MODALITA' DI AMMISSIONE** – *Con determinazione del Sindaco ogni anno, viene determinata la retta mensile per i fruitori del servizio nonché la quota di compartecipazione al servizio su base reddituale ISEE, in quanto rientrante nei servizi a domanda individuale.*

Con determinazione del Sindaco, viene, altresì, definito il tempo corto e/o il tempo prolungato, nonché eventuali casi di retta mensile agevolata in funzione di nuclei familiari in grave situazione socio-economica.

Per particolari casi di comprovato disagio socio-economico, il/i genitore/i residente/i può/possono presentare richiesta di contributo economico ai servizi sociali del comune di Agrigento, secondo le modalità regolamentari previste nei servizi sociali di questo Comune.

Il numero e le modalità di ammissione devono, comunque, rispettare la previsione di copertura dei costi del servizio così come previsto dall'art. 243/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174/12 convertito in Legge 213/12 tenuto conto, altresì, di eventuali trasferimenti di finanziamenti.

La commissione approva all'unanimità l'art. 7.

ART. 8 – DIMISSIONI – TRASFERIMENTI – La famiglia del minore può in qualsiasi momento rinunciare alla fruizione del servizio, presentando specifica dichiarazione scritta all'asilo frequentato dal minore stesso o alla sede amministrativa del servizio competente, la domanda di dimissione ha efficacia dal mese successivo.

Si procede con dimissione d'Ufficio, previa contestazione dei fatti che determinano, nei seguenti casi:

- Quando il minore non abbia frequentato, senza valido e giustificato motivo, l'asilo nido per dieci giorni consecutivi>;
- Quando dopo dieci giorni dal rilascio del provvedimento di ammissione o dalla ricezione dell'avviso di ritiro dello stesso, il minore non sia stato accompagnato al nido o non sia pervenuta giustificazione del ritardo;
- Per mancato pagamento di due rette consecutive mensili se redditi ISEE superiori a € 12.000, o nel caso di mancato pagamento di quattro rette consecutive mensili se redditi inferiori a € 12.000.

Le richieste di trasferimento, corredate da idonea documentazione, saranno esaminate dal Comitato di Gestione dell'asilo nido ricevente e, in relazione ai posti disponibili, saranno accolte o collocate in lista d'attesa ed avranno priorità di accesso rispetto alle nuove ammissioni. Sarà cura dello stesso darne tempestiva comunicazione al servizio competente che informerà la famiglia interessata ed il coordinatore del nido.

La commissione approva all'unanimità l'art. 8.

ART. 9 – GRADUATORIA – Il Comitato di Gestione, ricevute le domande istruite dal coordinatore pedagogico degli asili nido del Servizio competente, mediante l'attribuzione dei punteggi stabiliti nel precedente art. 6 e dando precedenza alle istanze di trasferimento dei bambini frequentanti un nido comunale, formula entro il 31 maggio di ogni anno una graduatoria degli ammessi.

Le dichiarazioni prodotte sono soggette a verifica a norma del DPR n. 445/ 2000 e s.m.i., secondo le modalità riportate al precedente art. 6.

In relazione ai posti disponibili registrati per esaurimento della suddetta graduatoria, compresa l'eventuale lista d'attesa, il servizio competente provvederà d'ufficio alla relativa copertura; in caso di maggior numero di istanze rispetto alle disponibilità, il Comitato di Gestione coprirà il posto vacante mediante formulazione di ulteriore graduatoria.

Qualora non vi siano richieste di ammissione, i posti liberi saranno coperti dal Servizio competente, utilizzando le graduatorie dell'altro asilo nido, previo consenso dei genitori o di chi eserciti la potestà parentale sul bambino.

Alla graduatoria di cui al presente articolo sarà garantita la massima pubblicità in termini di legge sul sito istituzionale del Comune e nella bacheca dell'asilo nido.



La commissione approva all'unanimità l'art. 9.

Art. 10 – RICORSI AVVERSO LA GRADUATORIA – *Avverso la graduatoria pubblicata in via provvisoria, può essere presentato reclamo o opposizione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale di presa d'atto della graduatoria medesima.*

Nel caso in cui entri nel predetto termine non perviene alcun reclamo o opposizione la graduatoria diviene definitiva, senza adozione di ulteriore provvedimento.

L'istruttoria inerente i reclami e/o opposizioni, presentati entro il predetto termine di 15 giorni deve essere conclusa dal responsabile del procedimento del Servizio competente, entro i successivi quindici giorni con sottoposizione delle risultanze istruttorie al Comitato di Gestione che ha formulato la graduatoria per una definizione del procedimento di accoglimento o rigetto dei reclami e/o opposizioni ed eventuale riformulazione della graduatoria a rettifica della precedente graduatoria provvisoria.

Con determinazione dirigenziale si prenderà atto della riformulazione della graduatoria effettuata dal Comitato di Gestione, nel caso di accoglimento di reclamo o opposizione o di conferma della graduatoria provvisoria in caso di non accoglimento.


In mancanza di reclamo e di opposizione entro giorni 15 dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale di presa d'atto la graduatoria provvisoria diviene definitiva senza necessità di alcun ulteriore provvedimento .

Avverso la graduatoria definitiva, è consentito presentare ricorso giurisdizionale amministrativo avanti al TAR o Ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione nei termini di legge.

La commissione approva l'Art. 10 all'unanimità.

Il Presidente si riserva di fissare ulteriori sedute al fine di continuare la redazione del Regolamento e dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore 18.00.

Il Segretario



Il Presidente

